

*CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO*

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

CNS - Consorzio Nazionale Servizi, Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 21, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 44891, P. IVA 03609840370, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via della Cooperazione n. 21, in persona del Sig. Brenno Peterlini, nato a Reggio Emilia il 11/09/1951 e residente a Parma, Via Langhirano n. 7, C.F. PTRBNN51P11H223Z, in qualità di Direttore Generale del Consorzio CNS, abilitato a sottoscrivere il presente atto in virtù di procura notarile Rep. 57670 matrice n. 13156 del 22/02/1999 (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

- a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali sarà specificato l’importo presunto del servizio per la durata di due anni;
- c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data 10 aprile 2006;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle

condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che il Fornitore ha in essere o ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione la documentazione di Gara, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.

- b) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
- c) Richiesta Preliminare di fornitura: il documento con il quale le Amministrazioni esprimono interesse per la Convenzione e contattano il Fornitore per un successivo incontro tecnico.
- d) Verbale Tecnico: il documento, sottoscritto dal Referente di zona del Fornitore e dal Supervisore dell'Amministrazione, con cui si formalizzano, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le caratteristiche del servizio che sarà richiesto.
- e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i servizi oggetto della Convenzione.
- f) Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, determinano una variazione, pari al 20% (venti) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
- g) Sito: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in

vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto relativo all'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco da parte delle Amministrazioni, di cui all'Art. 19 della Legge Regionale n. 11/2004.
2. Con la stipulazione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto della stessa, con le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di €5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto di facchinaggio e trasloco di durata di due anni e di importo non inferiore ad €40.000,00 (quarantamila). Tale importo sarà impegnativo per le Amministrazioni, fermo restando che esse potranno comunque richiedere una riduzione o un aumento del 20%, alle stesse condizioni.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente

comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo in misura di 2/5, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare all'Agenzia la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di fornitura, alla quale questi deve dare riscontro nei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi seguenti, concordando con l'Amministrazione stessa apposito incontro, da tenere nei 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi successivi. Durante l'incontro, le Amministrazioni Contraenti e il Referente di zona del Fornitore formalizzano in un apposito verbale, sottoscritto da entrambi, i seguenti elementi di conoscenza:
 - la situazione logistica dell'Amministrazione (n. sedi, n. immobili, loro tipologia e dislocazione sul territorio);
 - le prestazioni di cui l'Amministrazione intenderà usufruire;
 - l'importo dell'Ordinativo di Fornitura, comprensivo di tutti i servizi e le prestazioni che si prevede di richiedere nel corso di validità dell'Ordinativo medesimo;

- eventuali interventi di entità consistente che l'Amministrazione potrà ordinare durante la validità dell'Ordinativo, fermo restando che nulla potrà pretendere il Fornitore a nessun titolo nel caso in cui l'intervento non venga richiesto o eseguito;
- la data di attivazione del servizio;
- qualora l'Amministrazione richieda un servizio di presidio fisso, il n. di operatori messi a disposizione per una o più sedi, relativo n. ore giornaliere e fasce orarie, giorni della settimana prescelti;
- le forme e le modalità di comunicazione tra Fornitore ed Amministrazione Contraente (per quanto riguarda, ad esempio, i modelli di Ordini di Intervento relativi ai vari servizi, e/o di Richiesta di Intervento);
- le prestazioni che saranno affidate a ditte esterne;
- se l'Amministrazione intenda richiedere l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso tasso di emissione;
- l'eventuale individuazione di delegati del Supervisore.

Il verbale, parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà riportare anche i prezzi unitari dei servizi offerti dal Fornitore in sede di gara.

3. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinate. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. L'invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
 Consorzio Nazionale Servizi, attenzione Ing. Angelo Pellegrini, Via della Cooperazione n. 21, 40129 Bologna, telefono n. 051320411, e-mail a.pellegrini@cnsbologna.it ovvero mediante fax al numero 051/320616.
5. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile richiamato all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a

qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale qualificato.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Le prestazioni, da svolgere presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) prestare i servizi oggetto della Convenzione impiegando tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire che almeno il 30% dei mezzi di trasporto utilizzati sia a basso tasso di emissione e ad utilizzare tale tipologia di mezzi, salve comprovate impossibilità, ogniqualvolta sia richiesto dalle Amministrazioni Contraenti;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - d) adempiere agli obblighi previsti dal Dlgs n. 626/94 e s.m., per quanto riguarda:
 - la predisposizione del documento di valutazione dei rischi aziendale,
 - la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
 - la nomina del medico competente,
 - la nomina, da parte dei lavoratori, del rappresentante per la sicurezza,
 - la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
 - la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai fini della predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano della formazione, modifiche tecniche e organizzative,
 - la nomina degli addetti alle emergenze, antincendio e pronto soccorso,
 - l'informazione ai lavoratori ex Art. 21,
 - la formazione dei lavoratori neo assunti e/o per cambio di mansioni, ex Art. 22,
 - la dotazione dei DPI ai lavoratori e la relativa conformità al Dlgs n. 475/92,
 - l'effettuazione della valutazione dei rischi da rumore ex Art. 40 del Dlgs n. 277/91,
 - l'informazione dei rischi presenti nei cantieri di lavoro alle imprese subappaltatrici,
 - la verifica sull'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici;
 - e) istruire il proprio personale affinché:
 - utilizzi sempre i dispositivi di protezione individuale;
 - segua norme di comportamento ispirate al criterio di cortesia e buona educazione;

- utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei beni e materiali delle Amministrazioni Contraenti;
 - non diffonda, in alcun modo, informazioni di cui venisse al corrente durante l'esecuzione delle prestazioni;
- f) sottoporre le macchine e le attrezzature utilizzati a manutenzione programmata e a verifiche periodiche;
- g) qualora richiesto, sottoporre a verifica dell'Amministrazione Contraente il rispetto del programma di manutenzione di cui al punto f);
- h) sostituire le macchine e le attrezzature obsolete, non conformi alle norme di sicurezza e/o malfunzionanti;
- i) utilizzare tecniche e prodotti di imballaggio di quantità e qualità adeguata a garantire l'integrità dei beni e materiali movimentati, tenuto conto delle loro caratteristiche e dei mezzi di trasporto utilizzati, per ciò stesso adoperando particolare cautela nell'imballaggio e nella movimentazione di materiali fragili e beni di pregio economico e/o artistico.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Servizi accessori

1. Oltre al servizio di facchinaggio e trasloco, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi:

Reportistica: il Fornitore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere all'Agenzia su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, due tipologie di report:

- elenco degli Ordinativi di Fornitura pervenuti dalle Amministrazioni;
- report riepilogativi dei servizi prestati, distintamente per singole tipologie.

In particolare i report riepilogativi devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura;
- importo fatturato per singola Amministrazione per il trimestre di riferimento.

Call Center: Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni di riferimento della Convenzione, informazioni relative ai servizi compresi nella Convenzione, alle modalità di attivazione dei servizi stessi, al Referente di zona del servizio e alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non fosse prestato dal personale della Centrale operativa già posseduta, il Fornitore è tenuto a attivare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula della Convenzione, un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi (compreso sabato),
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

2. Trasmissione all'Agenzia, nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, del catalogo informatizzato, relativo ai servizi oggetto della presente Convenzione. Il catalogo dei servizi da fornire, oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste, sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina sarà possibile:

- visionare i prezzi unitari dei servizi oggetto della Convenzione e produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”, che recherà l’importo complessivamente previsto per tutti i servizi da prestare nel corso di durata dell’Ordinativo medesimo;
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;
- ovvero, stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari riferiti ad ogni singola prestazione oggetto della presente Convenzione e calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari:

SERVIZIO	PREZZO in EURO
1. Ora/uomo	16,41
2. Ora/uomo per servizio presidio fisso	16,41
3. Ora/autocarro fino a 50 quintali con conducente	23,50
4. Ora/furgonato fino a 35 quintali con conducente	21,50
5. Percentuale di ribasso sui prezzi listini DEI (ultima edizione disponibile)	7,35%
6. Custodia/deposito m ³ al giorno	0,39
7. Trasloco/facchinaggio di archivi al metro lineare	5,90

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente al Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
2. La fatturazione deve essere sempre preceduta dai documenti di fine lavori previsti dall'Art. 6.9 del Capitolato Tecnico e coerente con quanto ivi riportato. Le fatture saranno emesse con periodicità trimestrale e faranno riferimento a tutti i servizi continuativi (quali: presidio fisso e deposito/custodia) e agli interventi eseguiti nel corso del trimestre.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs 231/2002 mediante accordo con il Fornitore, entro 60 giorni data fattura, riscontrata regolare.

6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato sul conto corrente n. 100000003025 presso CARISBO - Agenzia 6 di Via Marconi n. 51 Bologna, intestato a CNS – Consorzio Nazionale Servizi e con le seguenti coordinate bancarie: ABI 06385 CAB 02406 CIN T.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura e nella Convenzione; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

Articolo 14

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

Penali

1. La mancata, scorretta o non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come previste nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico darà luogo a rilievi scritti, formulati dalle Amministrazioni Contraenti al Referente di zona del Fornitore, il quale avrà la possibilità di formulare le proprie deduzioni nei successivi 5 giorni lavorativi. Decorso detto termine, o qualora le deduzioni non siano accolte, l'Amministrazione Contraente, in relazione alla gravità del fatto e soprattutto in caso di recidiva, procederà all'applicazione delle seguenti penali:
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione degli interventi di cui al punto A) dell'Articolo 6.1 del Capitolato Tecnico, una penale di €100,00;
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di inizio degli interventi di cui al punto B) dell'articolo 6.1 del Capitolato Tecnico, risultante dal programma lavori del Fornitore, una penale di €250,00;
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto all'articolo 6.1 del Capitolato Tecnico per l'esecuzione del sopralluogo o per la presentazione del programma lavori da parte del Fornitore, una penale di €100,00;
 - nel caso in cui il personale del Fornitore non utilizzi i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione ovvero non si attenga alle norme di sicurezza vigenti, una penale di € 1.000,00 per ogni inosservanza riscontrata;
 - per mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal Fornitore, una penale di €100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata comunicazione del nominativo del sostituto ex Articolo 6.9 del Capitolato Tecnico, una penale di €100,00 per ogni giorno di mancata comunicazione;
 - per ogni caso riscontrato di mancato utilizzo di mezzi di trasporto a basso tasso di emissione, una penale di €500,00;
 - per riscontrate manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio (per esempio mancato ritiro degli imballaggi, difetti di montaggio, ecc..) una penale fino al 10% dell'importo dell'intervento, risultante dalla relativa fatturazione.

2. L'Agenzia potrà altresì procedere all'applicazione delle seguenti ulteriori penali:
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo, su segnalazione delle Amministrazioni, per quanto riguarda i termini di cui all'Articolo 6 comma 2, una penale di €50,00,
 - per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo dalla presentazione dei report di cui all'Articolo 11 una penale di €20,00.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 16

Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a tutte le Amministrazioni Contraenti, con un adeguato preavviso.

In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità dell'Amministrazione, il Fornitore deve garantire un servizio minimo per l'espletamento del servizio.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 15, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dall'Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 19

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati dall'applicazione di almeno tre penali;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti e del subappalto;
 - c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 22.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'importo della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) mancata costituzione di una sede sul territorio dell'Emilia Romagna;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 17 comma 7;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 22;
 - d) nel caso che tre Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1 e 2;
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 21

Sospensione della Convenzione

1. Qualora, nel corso di vigenza della presente Convenzione, venga attivata da Consip SpA una convenzione avente ad oggetto servizi concretamente comparabili, l'Agenzia effettuerà, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione, una valutazione tecnico comparativa tra le due convenzioni, tenendo conto di tutte le condizioni di fornitura.
2. Se dalla predetta valutazione emergesse la maggior convenienza della Convenzione stipulata da Consip SpA, l'Agenzia richiederà al proprio Fornitore l'allineamento delle condizioni da questi praticate a quelle della Convenzione Consip.
3. L'accettazione o il diniego dovrà essere comunicato dal Fornitore all'Agenzia in forma scritta, nel termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta.
4. In caso di accettazione, il Catalogo di cui all'art. 11 comma 2, verrà adeguato nei successivi 5 giorni naturali e consecutivi sulla base delle nuove condizioni concordate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. In caso di diniego da parte del Fornitore, l'Agenzia sospenderà l'utilizzo della propria convenzione limitatamente al periodo in cui la convenzione nazionale è operante, dandone comunicazione immediata al Fornitore e pubblicità sul sito www.intercent.it.
6. E' fatto espresso divieto al Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura relativi alla Convenzione sospesa.
7. Cessata l'operatività della Convenzione Consip, la convenzione stipulata dall'Agenzia continuerà a decorrere per la sua durata residua.

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine il Fornitore deve stipulare, se non posseduta, una polizza per responsabilità civile per danni a cose

e persone con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00, comprendente anche danni ai beni trasportati.

2. Il Fornitore dovrà inoltre garantire il possesso di una polizza All Risks per l'attività di trasporto dei beni, con massimale non inferiore a €1.500.000,00 unico per sinistro, salvo valori superiori per trasporti speciali.
3. Il Fornitore dovrà garantire sotto la propria responsabilità di avere adempiuto puntualmente agli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali ed assistenza sanitaria in favore dei propri incaricati.

23

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso ai sensi dell'art.18 della legge 55 del 1990 e successive modificazioni nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell'eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione è facoltà dell'Agenzia risolvere la convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Ing. **Angelo Pellegrì** il proprio Referente, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, nei confronti dell'Agenzia.
2. I dati di contatto del Referente sono:
 - **numero di telefono 051/320411, cellulare 3358191856**
 - **numero di fax 051/320616**
 - **indirizzo di e-mail a.pellegrì@cnsbologna.it.**
3. Il Fornitore ha individuato altresì propri Referenti di zona, i cui nominativi saranno comunicati alle Amministrazioni Contraenti, prima dell'avvio del servizio. Detti Referenti hanno il compito di presidiare all'organizzazione ed al controllo delle prestazioni da eseguire in determinati ambiti territoriali, come meglio precisato all'art. 6.8 del Capitolato Tecnico. Tali ambiti corrispondono alle Province di:
 - a) Rimini e Forlì-Cesena,
 - b) Ravenna e Ferrara,
 - c) Bologna,
 - d) Modena e Reggio-Emilia,
 - e) Parma e Piacenza.

Articolo 26

Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'art. 13.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- 2) L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3) In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 4) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 5) Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Allegato capitolato tecnico per il servizio di facchinaggio e trasloco.

Bologna, 27 ottobre 2006

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Brenno Peterlini, quale Direttore Generale e procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Servizi Accessori), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 17 (Cauzioni definitive), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Sospensione della Convenzione), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Responsabile del Servizio), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Clausola finale).

Bologna, 27 ottobre 2006

IL FORNITORE

Indice

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati.....	2
Articolo 2 Definizioni.....	2
Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	3
Articolo 4 Oggetto.....	4
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione.....	5
Articolo 6 Modalità di conclusione.....	5
Articolo 7 Durata.....	7
Articolo 8 Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità	7
Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	9
Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	10
Articolo 11 Servizi accessori.....	11
Articolo 12 Corrispettivi.....	12
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti.....	13
Articolo 14 Trasparenza.....	14
Articolo 15 Penali.....	15
Articolo 16 Sciopero.....	16
Articolo 17 Cauzione definitiva.....	16
Articolo 18 Riservatezza.....	17
Articolo 19 Risoluzione.....	18
Articolo 20 Recesso.....	19
Articolo 21 Sospensione della Convenzione.....	21
Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.	21
Articolo 23 Subappalto.....	22
Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	22
Articolo 25 Responsabile del Servizio.....	23
Articolo 26 Foro competente.....	23
Articolo 27 Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	24
Articolo 28 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	25
Articolo 29 Clausola finale.....	25

